CAMERA DEI DEPUTATI N. 2677

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASO, ALIFANO, AMATO, CARMINA, CAROTENUTO, CHERCHI, FEDE, FERRARA, L'ABBATE, MORFINO, ORRICO, PAVANELLI, PELLEGRINI, PENZA

Disposizioni per l'erogazione di prestazioni integrative a sostegno dell'istruzione scolastica e universitaria degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e per il finanziamento di progetti educativi promossi dagli enti del Terzo settore

Presentata il 28 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'approvazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico ha segnato un'importante svolta nel panorama legislativo italiano. La disciplina ha riconosciuto e classificato tali disturbi in quattro manifestazioni principali: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. La natura permanente di questi disturbi impone la necessità di una diagnosi tempestiva e dell'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative idonee, al fine di garantire a tutti gli individui pari opportunità formative e di sviluppo personale. La citata legge n. 170 del 2010 ha definito un quadro normativo che ha garantito agli studenti il diritto a misure didattiche individualizzate e personalizzate, introducendo l'obbligo per le scuole di fornire strumenti compensativi (come programmi informatici di sintesi vocale, mappe concettuali e calcolatrici) e di applicare misure dispensative (come la dispensa dalla lettura ad alta voce o dalla scrittura a mano). Ciò ha permesso a molti studenti con DSA di affrontare il percorso scolastico con maggiore equità, contribuendo a ridurre lo stigma e promuovendo una maggiore comprensione anche da parte del personale scolastico rispetto a questi disturbi neurobiologici.

Secondo i dati più recenti forniti dal Ministero dell'istruzione e del merito, relativi all'anno scolastico 2022/2023, il nu-

mero di studenti con DSA certificati nelle scuole italiane risulta pari a 354.569 unità, rappresentando il 6 per cento del totale degli studenti, con valori più elevati nella scuola secondaria. Di questi, il 90,3 per cento frequenta una scuola statale e l'area con la più alta percentuale di studenti con DSA sul totale dei frequentanti è quella del Nord Ovest del Paese (7,9 per cento). Sempre secondo lo stesso rapporto, il numero delle diagnosi di DSA nel corso del tempo ha avuto un costante e progressivo incremento, salendo, nella scuola primaria, dallo 0,8 per cento del totale degli studenti nell'anno scolastico 2010/2011 al 3,2 per cento nell'anno scolastico 2022/2023, mentre nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si è registrato rispettivamente un aumento dall'1,6 per cento al 6,7 per cento e dallo 0,6 per cento al 7,1 per cento.

La citata legge n. 170 del 2010 ha riconosciuto e disciplinato l'inclusione scolastica degli alunni con DSA, la quale, tuttavia, richiede un impegno significativo che spesso va oltre la semplice applicazione di misure didattiche, seppur fondamentali. Infatti, esistono alcuni problemi strutturali che non sono stati considerati dalla normativa, come la disparità nell'accesso ai servizi e agli strumenti di supporto e le difficoltà economiche delle famiglie.

Per questo motivo, la presente proposta di legge, muovendo dai progressi fatti con la citata legge n. 170 del 2010, mira a garantire una maggiore inclusione degli studenti con DSA non solo in ambito scolastico ma anche all'interno della loro comunità territoriale di riferimento, attraverso tre linee di intervento.

In primo luogo, si prevede un maggiore supporto economico alle famiglie con bambini e ragazzi con DSA, in quanto l'acquisto di strumenti compensativi avanzati, come i programmi informatici per la sintesi vocale o gli audiolibri, può essere molto costoso, ponendo un onere finanziario significativo su queste famiglie. A tale fine, la presente proposta di legge istituisce due Fondi per l'acquisto di strumenti compensativi destinati rispettivamente agli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e agli studenti universitari. Inoltre, l'erogazione di buoni spesa digitali in favore delle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro mira a colmare un'importante lacuna e a garantire il diritto allo studio anche agli studenti con DSA provenienti da famiglie meno abbienti.

In secondo luogo, si mira a riconoscere il ruolo cruciale degli enti del Terzo settore nel fornire servizi educativi, psicologici e di supporto alle persone con DSA e alle loro famiglie. Infatti, nel panorama dei servizi di supporto, come la logopedia, il tutoraggio e la terapia occupazionale, la limitata disponibilità di fondi pubblici si traduce in liste d'attesa molto lunghe. Tale situazione induce, da un lato, le famiglie più abbienti a rivolgersi a professionisti privati per non compromettere il percorso di assistenza e, dall'altro lato, le famiglie con minore disponibilità economica ad attendere anche un anno per poter fruire del servizio richiesto. Tale disparità, unita alla disomogeneità territoriale dell'offerta dei servizi a livello nazionale, rende cruciale il ruolo di associazioni ed enti del Terzo settore.

In terzo luogo, si dispone l'inclusione dei servizi per le persone con DSA nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, al fine di renderli esigibili in tutte le regioni e contribuire a ridurre le disparità territoriali oggi esistenti.

La presente proposta di legge consta di otto articoli. L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge. Gli articoli 2 e 3 istituiscono due Fondi per l'acquisto di strumenti compensativi per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento nell'ambito, rispettivamente, dell'istruzione scolastica e universitaria. L'articolo 4 istituisce il Fondo nazionale per l'inclusione delle persone con disturbi specifici di apprendimento, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzato a finanziare progetti promossi dagli enti del Terzo settore, con priorità data ai territori in cui sono maggiormente carenti i servizi per le persone con DSA. L'articolo 5 introduce un meccanismo di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, con la finalità di valutare l'impatto delle misure e l'efficace utilizzo delle risorse dei Fondi istituiti dalla proposta di legge. L'articolo 6 istituisce un Comitato paritetico composto da rappresentanti dei ministeri e delle associazioni di settore, con la finalità di definire indicatori di risultato, valutare i progressi e proporre eventuali miglioramenti della legislazione vigente. L'articolo 7 dispone l'inserimento dei servizi dedicati alle persone con DSA tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, nei piani regionali e nei piani di zona. Infine, l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a tutelare gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) durante il loro percorso scolastico e universitario nonché a sostenere gli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che promuovono progetti di natura educativa, inclusiva, psicologica, sociale e informativa in favore delle persone con DSA, nel rispetto delle disposizioni della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e di formazione in tutto il territorio nazionale degli studenti con DSA di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno economico dei nuclei familiari di studenti con DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto degli strumenti compensativi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010.

3. Il contributo economico assegnato ai soggetti di cui al comma 2 è concesso su

base annua tramite l'erogazione di un buono spesa digitale, nei limiti delle risorse disponibili, da utilizzare esclusivamente per l'acquisto degli strumenti compensativi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010.

4. Le somme assegnate ai sensi del comma 3 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE del nucleo familiare.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione del buono spesa digitale di cui al comma 3, nonché l'importo dello stesso nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1.

Art. 3.

(Istituzione del Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per gli studenti universitari con disturbi specifici di apprendimento)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e di formazione in tutto il territorio nazionale degli studenti con DSA di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per gli studenti universitari con disturbi specifici di apprendimento, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno economico dei nuclei familiari di studenti con DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute, con un valore dell'ISEE non superiore a 45.000 euro per l'acquisto degli strumenti compensativi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010.

3. Il contributo economico assegnato ai soggetti di cui al comma 2 è concesso su base annua tramite l'erogazione di un buono spesa digitale, nei limiti delle risorse dispo-

nibili, da utilizzare esclusivamente per l'acquisto degli strumenti compensativi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010.

4. Le somme assegnate ai sensi del comma 3 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE del nucleo familiare.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione del buono spesa digitale, nonché l'importo dello stesso nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo nazionale per l'inclusione delle persone con disturbi specifici di apprendimento)

1. Al fine di garantire il sostegno a progetti educativi in favore dell'inclusione delle persone con DSA, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'inclusione delle persone con disturbi specifici di apprendimento, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti promossi dagli enti del Terzo settore di cui al comma 3 del presente articolo, anche nelle forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che perseguono le seguenti finalità:

a) supporto educativo e didattico extrascolastico alle persone con DSA;

b) attività di consulenza, orientamento e sostegno psicologico ai familiari di persone con DSA;

c) formazione specialistica di operatori sociali, educatori, *tutor* dell'apprendimento e personale scolastico al fine di educare agli approcci didattici e di sup-

porto utili alla gestione delle difficoltà e di promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

d) realizzazione di sportelli di ascolto nel territorio e produzione di materiali educativi destinati alle famiglie, ai docenti e agli operatori del settore;

e) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione sui DSA, al fine di diffondere una maggiore consapevolezza, abbattere i pregiudizi e fornire dati corretti;

f) promozione dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone con DSA;

g) attività di ricerca e raccolta di dati sui DSA presenti nel territorio.

3. Possono accedere alle risorse del Fondo di cui al comma 1 gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. Agli enti di cui al comma 3 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore all'80 per cento delle spese complessive sostenute per l'attuazione dei progetti finanziati mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, i termini e le modalità di erogazione dei contributi, nonché l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 4. Nell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è data priorità ai progetti da realizzare nei territori caratterizzati da una maggiore carenza dei servizi per le persone con DSA. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.

(Monitoraggio annuale)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio annuale sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 e trasmette al Comitato paritetico di valutazione di cui all'articolo 6, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'impatto dei contributi concessi sul benessere educativo e psicologico degli studenti beneficiari.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca effettua un monitoraggio annuale sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3 e trasmette al Comitato paritetico di valutazione di cui all'articolo 6, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'impatto dei contributi concessi sul benessere educativo e psicologico degli studenti beneficiari.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio annuale sui progetti finanziati con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 e trasmette al Comitato paritetico di valutazione di cui all'articolo 6, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'impatto conseguito in merito al miglioramento dei servizi dedicati alle persone con DSA.

Art. 6.

(Istituzione del Comitato paritetico di valutazione e relazione alle Camere)

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato paritetico di valutazione composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca;

c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno scelto tra i componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel settore dei DSA, designati dal Forum nazionale del Terzo settore.

2. Il Comitato di cui al comma 1 stabilisce gli indicatori comuni di risultato, verifica i risultati conseguiti sulla base del monitoraggio effettuato dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 5 e, entro il 30 dicembre di ciascun anno, redige un rapporto di valutazione complessiva degli interventi finanziati contenente eventuali proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di miglioramento della legislazione vigente da trasmettere ai Ministeri competenti e alle Camere.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Dall'attività del Comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Comitato provvede agli adempimenti derivanti dalle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Inserimento dei servizi per le persone con DSA nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, nei piani regionali e nei piani di zona)

1. All'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

« *i-bis)* interventi di sostegno e misure di natura educativa, inclusiva, sociale e psicologica in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento ».

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Piano nazionale degli interventi

e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi piani regionali di cui al comma 6 del citato articolo 18 della medesima legge e verificano che gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della medesima legge inseriscano nei rispettivi piani di zona di cui all'articolo 19 della medesima legge una sezione specifica dedicata alle misure per le persone con DSA, contenente:

a) la mappatura dei bisogni e dei servizi già esistenti nel territorio di riferimento;

b) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento con l'indicazione degli strumenti e dei mezzi per la relativa realizzazione;

c) le risorse finanziarie, strutturali e professionali destinate alle azioni di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

3. Nell'ambito della predisposizione della relazione alle Camere sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il livello di copertura dei servizi per le persone con DSA nei piani di zona di cui all'articolo 19 della medesima legge.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al primo periodo è vincolato alla realizzazione e al potenziamento dei servizi per le persone con DSA inseriti nei piani regionali e nei piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni ai sensi dell'articolo 4

della citata legge n. 328 del 2000, con priorità agli ambiti territoriali caratterizzati da una maggiore carenza dei servizi per le persone con DSA.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



19PDL0167620